

REGOLAMENTO (CEE) N. 1530/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1988

recante misure conservative nell'ambito del regime di esenzione dei piccoli produttori dal prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88⁽²⁾,

considerando che, per quanto riguarda l'applicazione dei prelievi di corresponsabilità di base e supplementare per i cereali, istituiti rispettivamente dagli articoli 4 e 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75, la campagna di commercializzazione in Spagna, in Grecia e in Italia inizia il 1° giugno;

considerando che a tutt'oggi il Consiglio ha stabilito l'importo del prelievo di base, il prezzo d'intervento del frumento tenero panificabile che serve per il calcolo del prelievo supplementare da applicare nel corso del giugno 1988, ma non ha potuto mettere a punto il regime a favore dei piccoli produttori previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando, che a norma del citato articolo 4, l'esenzione prevista al fine di compensare l'incidenza del prelievo sul reddito dei piccoli produttori costituisce il corollario indispensabile al regime di corresponsabilità;

considerando che in ossequio al mandato conferitole dal trattato, la Commissione è tenuta a adottare i provvedimenti conservativi indispensabili a garantire la continuità di funzionamento della politica agraria comune nel settore dei cereali; che dette misure sono adottate in via conservativa e non pregiudicano la decisione che il Consiglio adotterà per la campagna 1988/1989;

considerando che in ordine all'esenzione dei piccoli produttori, la Commissione ha proposto al Consiglio un sistema di aiuti diretti entro i limiti di un determinato importo complessivo, che ammonta, per la campagna 1988/1989, a 220 milioni di ECU da ripartire tra gli Stati membri, con un massimale per produttore; che, in base a tale proposta, gli Stati membri che incontrano particolari difficoltà per l'attuazione del regime di aiuto possono inoltre, a determinate condizioni, applicare l'esenzione sotto forma di compensazione dei prelievi;

considerando che è opportuno autorizzare, quale misura conservativa, i tre Stati membri considerati ad applicare un regime di esenzione che tenga conto della loro pecu-

liare situazione e dei limiti previsti nella proposta della Commissione al Consiglio; che per l'applicazione del regime di esenzione è opportuno stabilire l'importo dell'aiuto per ciascuno dei tre Stati membri in esame, applicando la chiave di ripartizione presa in considerazione per la campagna 1987/1988 all'importo complessivo proposto per la Comunità nel suo insieme; che alla luce dell'esperienza acquisita e per garantire il corretto funzionamento del regime, nel rispetto degli importi assegnati ad ogni Stato membro, è necessario mantenere il massimale per produttore di cui all'articolo 2, quarto comma del regolamento (CEE) n. 1983/86 del Consiglio⁽³⁾; che l'applicazione di questo massimale si rileva inoltre quanto mai necessaria in seguito all'entrata in vigore del meccanismo stabilizzatore;

considerando che per la corretta applicazione del regime di esenzione è inoltre opportuno mantenere i criteri applicabili per la definizione di piccolo produttore negli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Spagna, la Grecia e l'Italia sono autorizzate ad esentare i piccoli produttori dall'onere del prelievo di corresponsabilità nei limiti:

- di un importo pari, per ogni produttore, al prelievo su 25 t di cereali;
- di un importo complessivo per Stato membro pari a:
 - 43,98 milioni di ECU per la Spagna,
 - 14,67 milioni di ECU per la Grecia,
 - 47,70 milioni di ECU per l'Italia.

Gli Stati membri di cui al primo comma elaborano la definizione di piccolo produttore tenendo conto, in particolare, della superficie investita a cereali e/o della superficie agricola utilizzata e/o della quota relativa dei cereali nel reddito delle aziende.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1988.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve le decisioni che saranno adottate ulteriormente dal Consiglio per la campagna 1988/1989.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 1.